REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, composta dai magistrati:
dott. Costanzo M. Cea Presidente

dott. Maria Mitola dott. Vittorio Gaeta Consigliere Consigliere rel.

ha pronunziato nel procedimento n. 1505/17 R.G. la seguente

SENTENZA

1417/18

sull'appello avverso l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di Bari del

9.6.17 in causa 11856/15 R.G., proposto da:

Bangladesh (avv.

APPELLANTE

Ministero dell'Interno e Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Foggia (Avv.ra Distr. Stato)

APPELLATO

e nei confronti di

Procuratore Generale presso questa Corte (intervenuto con il dott. Pasquale De Luca)

PARTE NECESSARIA

FATTO E DIRITTO

1. Il cittadino bangladese chiese al Tribunale di Bari il riconoscimento della protezione internazionale, o in subordine umanitaria, a lui negate con decisione 15.7.2015 della competente Commissione.

Il Tribunale respinse la domanda, all'esito di rito sommario, compensando le spese processuali.

Ha appellato chiedendo l'accoglimento della domanda originaria. Resistono

L'impugnazione è parzialmente fondata, per le ragioni che seguono.

il P.G. e il Ministero.

N° 1505/17 RG N° 1417/18 Scut. N° 2858/18 Com. N° Rep.

2. Alla Commissione, dichiarò che la sua libreria a Comilla (città di oltre 1.600.000 abitanti, sita a 100 km. a sud-est della capitala Dhaka) era stata distrutta nel 2013 (come da certificato da lui esibito) a seguito di una discussione con un cliente che aveva rifiutato di pagare i libri comprati, al quale avevano dato man forte i tre figli e altri amici, i quali tutti insieme avevano iniziato a picchiarlo violentemente e a distruggere il negozio. Nei giorni successivi aveva ricevuto diverse minacce da costoro ed era stato costretto a chiudere e vendere il negozio, senza poter neppure iniziare un'altra attività perché minacciato di morte. La polizia non aveva fatto nulla, perché le persone da lui denunciate erano potenti. Dunque, ridotto in povertà, il 18.1.2014 era partito dall'aeroporto di Dhaka per recarsi in Libia dal fratello e lavorare in un ufficio. Si era poi imbarcato clandestinamente, arrivando in Italia il 10.9.2014.

La Commissione ritenne inattendibile tale racconto, essendo inverosimile linerzia della polizia per reati comuni, dei quali ra testimone diretto.

Dal canto suo, il Tribunale non ha creduto al racconto per la mancata produzione della denuncia ed ha escluso i presupposti della protezione umanitaria.

3. Nell'appello, sostiene che i vandali gli avevano distrutto la libreria non perché non volevano pagare dei libri, ma perché vi si vendevano libri contrari alla fede islamica; le forze dell'ordine erano complici degli aggressori.

Con ordinanza 12.12.2017, questa Corte ha invitato l'appellante a documentare di avere indicato almeno nel ricorso di primo grado il diverso motivo della distruzione della libreria.

E' risultato così che la diversa versione, non proposta in primo grado, è emersa solo in appello, in quanto per i tempi ristretti del ricorso il difensore non avrebbe potuto sentire adeguatamente l'interessato alla presenza di un valido interprete.



- "Nel 2013 ebbi discussioni con membri del gruppo islamico Jamana, i quali lamentavano che nella mia libreria vendevo testi di tutte le religioni tranne quella islamica. Non vendevo libri non religiosi, come romanzi o manuali. Vendevo anche simboli induisti o cristiani (crocefissi). Non c'era mercato per i testi islamici, solo per questo non li vendevo. Durante le discussioni quegli islamisti rompevano e distruggevano le cose del mio negozio. Quando io li pregavo di smettere, loro mi picchiarono due volte: la prima solo con le mani, la seconda mi bastonarono.
- D.R. lo andal a fare la demuncia ma i poliziotti si riffutarono di ricevere la demuncia. I miel aggressori erano gente ricca e potente.
- D.R. Parlo bangla; poco inglese e poco italiano; capisco l'urdu e un po' di arabo.
- D.R. La mia libreria era un vero negozio. Dopo la scuola superiore, ho studiato per un paio di anni all'Università, inglese geografia e marketing.
- D.R. Le mie condizioni economiche erano modeste e sono diventato povero dopo la distruzione della libreria.
- D.R. Alla Commissione non ho detto che i clienti mi avevano voluto pagare i libri comprati. Sono sicuro che fu un errore di traduzione dell'interprete.
- D.R. Sono andato 6-7 volte dal mio avvocato per la causa e credo di avere capito l'errore del traduttore solo la terza volta, alla fine dell'anno scorso. Allora ho

spiegato la mia versione. Attualmente lavoro come lavapiatti a Pisa e vivo a Pisa (...)

Viene mostrato all'appellante il testo da lui scritto, che viene letto ad alta voce e tradotto dall'interprete. Si dà atto che il contenuto dello scritto è simile a quello delle odierne dichiarazioni. Spontaneamente l'appellante dichiara che il testo gli è stato scritto in lingua bangla nel febbraio di quest'anno da un amico, al quale aveva raccontato la sua storia e la sua disperazione".

La causa è stata poi trattenuta in decisione.

- 5. Le dichiarazioni che precedono appaiono nel complesso attendibili.
- 5.1. Anzitutto è plausibile il dedotto errore di traduzione dell'interprete, alla luce sia della scarsa accuratezza dell'audizione in Commissione, scarna e priva di domande di chiarimento, sia soprattutto di un particolare decisivo: se la lite fosse nata dal rifiuto del cliente di pagare i libri acquistati, non si spiegherebbe l'intervento, a dare man forte al titolare dell'assurda pretesa, non solo dei figli, ma addirittura di estranei, sia pure amici, fino alla (incontroversa) distruzione della libreria, che pertanto appare dovuta a un motivo più grave e meno "materiale".
- 5.2. E' altrettanto verosimile che, come chiarito alla Corte, la polizia abbia rifiutato di ricevere la denuncia anziché di procedere contro i criminali dopo averla ricevuta: nel secondo caso, i poliziotti non avrebbero avuto le "carte a posto". Pertanto il motivo di inattendibilità ritenuto dal Tribunale (mancata produzione di una denuncia in realtà non formalizzata) non ha ragion d'essere.

La diffusione del radicalismo islamista in ambienti benestanti bangladesi trova del resto conferma nel tremendo attentato ad un ristorante di Dhaka dell'1,7,2016, nel quale morirono (tra gli altri) nove italiani, ascritto dalle autorità bangladesi,



Sentenza n. 1117/2018 pubbl. il 27/06/2018 RG n. 1505/2017

nonostante la rivendicazione di gruppi vicini all'ISIS, all'organizzazione criminale Jamaat-ul-Mujahideen (Assemblea dei Mujaheddin), non affiliata al Daesh, e in particolare a suoi membrì istruiti e di famiglie benestanti (https://it.wikipedia.org/wiki/Attentato di Dacca).

E' ben plausibile che, dovendo indagare non su una strage ma su un episodio che per quanto odioso era comunque infinitamente meno grave, come la distruzione di una libreria e le minacce correlate, la polizia bangladese abbia preferito non ricevere la denuncia per evitare di perseguire la gioventù dorata islamista.

5.3.4 I ha poi indicato con sufficiente precisione il momento – sovrapponibile al periodo di redazione dell'appello – nel quale si rese conto, parlando con il difensore finalmente alla presenza di un interprete, dell'errore di traduzione commesso dall'interprete della Commissione. Né tale precisione può apparire sospetta, se solo si considera la spontaneità dell'appellante nell'indicare la circostanza in apparenza a lui non favorevole della redazione dello scritto in lingua bangla da parte di un amico, al quale lo scorso febbraio (non molto tempo dopo avere appreso dall'avvocato dell'errore di traduzione) aveva chiesto aiuto per riuscire a spiegare nel modo migliore il reale svolgimento dei fatti: ciò conferma l'estrema ingenuità e buona fede dell'appellante.

D'altro canto, l'eventuale confezione di una versione di comodo per il giudizio, presupponendo verosimilmente una forma di collaborazione o di voluta ingenuità del difensore, sarebbe già avvenuta nel primo grado anziché in appello, quando il legale dil pera ancora lo stesso.

5.4. Si consideri, inoltre, che t_____ con un ottimo grado di istruzione avendo frequentato due anni di università e conoscendo diverse lingue, prima della distruzione della libreria aveva sempre lavorato stabilmente nel suo Paese: la fuga



Sentenza n. 1117/2018 pubbl. il 27/06/2018 RG n. 1505/20<u>1</u>7

appare quindi tipica non di un migrante economico (che del resto ben difficilmente sarebbe andato in Libia in acreo), bensì di una persona ridotta in povertà solo dalle minacce e distruzioni subite.

Alla luce di tali circostanze, non vi sono ragioni concrete per ritenere inattendibile il racconto di persecuzione precisato in appello, avendo fatto ogni ragionevole e sincero sforzo per chiarire i fatti e le apparenti contraddizioni e inverosimiglianze. Il mutamento di versione, riguardante soltanto un sia pur decisivo particolare del racconto di persecuzione, ha tratto origine nel precedente errore di traduzione e pertanto non fonda il giudizio di inattendibilità soggettiva, che in via generale tali mutamenti possono comportare per Cass. 15673/18.

Risulta infine la sopravvenuta integrazione in Italia, perché I Pvive e lavora a Pisa.

6. La Corte esclude che in relazione al racconto sopra analizzato possano riconoscersi lo status di rifugiato o anche la protezione sussidiaria, atteso il tempo trascorso dai fatti, che fa ritenere ben poco plausibile che, in caso di ritorno in patria, sia esposto a ulteriori vessazioni e violenze di islamisti radicali, non contrastati dalle forze dell'ordine.

Deve invece riconoscersi la protezione umanitaria, in quanto le sventure subite hanno privato il richiedente di ogni serio radicamento nel suo Paese, mentre l'ormai consolidata integrazione lavorativa e sociale in Italia inducono a evitargli lo sradicamento, incidente unche sul godimento dei diritti fondamentali, che gli deriverebbe in caso di rimpatrio. In tal modo la Corte ritiene di effettuare quella "valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di



Sentenza n. 1117/2018 pubbl. il 27/06/2018 RG n. 1505/20<u>1</u>7

sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Poese d'accoglienza", che Cass. 4455/18 ritiene necessaria.

7. Nonostante l'emersione solo in appello della reale versione dell'appellante, la responsabilità dall'Amministrazione per il pregiudizievole errore di traduzione induce a regolare secondo soccombenza le spese processuali di appello, liquidate in dispositivo. L'insufficienza della difesa per il primo grado (il vero motivo della distruzione della libreria ben si sarebbe potuto indicare dopo il ricorso, in corso di causa) è invece comunque riconducibile alla scelta del legale da parte di e giustifica quindi la compensazione.

Va comunque respinta l'istanza di gratuito patrocinio presentata il 5.2.2018 a questa Corte, nella quale i dati anagrafici dell'appellante sono totalmente errati (sarebbe nato in Liberia il 23.2.1988 ed avrebbe un codice fiscale che inizia per, il che è impossibile con il suo cognome).

Le spese di interprete, liquidate con separato decreto, sono a carico del Ministero.

P.Q.M.

in riforma dell'ordinanza appellata, così provvede:

- 1) dichiara il diritto di
 al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- 2) rigetta l'istanza di ammissione di al patrocinio a spese dello Stato;
- 3) compensa interamente tra le parti le spese del primo grado di giudizio;
- 4) condanna il Ministero dell'Interno a pagare le spese di interprete, liquidate con separato provvedimento, nonché a rifondere ad le spese processuali di appello, che liquida in € 2.500,00 per compenso, oltre a IVA, C.A.P. e rimborso forfettario del 15 %, oltre al rimborso di eventuale contributo unificato versato.



Sentenza n. 1117/2018 pubbl. il 27/06/2018 RG n. 1505/2017

Così deciso in Bari, 12.6.2018

Il Consigliere est.

dott. Vitorio Gaeta

dott. Costanzo M. Cea

DEPOSITATO IN CANCELLERIA GIU 2018

L'ASSISTENTE GIUT L'ATIO